

## COMUNICATO UFFICIALE N.300 del 17/12/2024

*Corte Sportiva di Appello*

*Sezione Territoriale del Lazio n. 2*

Ricorsi della “Fortitudo Cisterna” e “Nuovo BK Alatri”, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio del 22 novembre 2024 in riferimento alla gara n. 666 del campionato di Divisione regionale n. 6 del 16 novembre 2024 (Fortitudo Cisterna contro Nuovo BK Alatri) con il quale entrambe le società venivano sanzionate con la perdita della gara per mancato completamento della stessa ai sensi dell’art. 31 RG.

\* \* \* \* \*

La Corte Sportiva d’Appello Regionale del Lazio riunitasi il giorno 5.12.2024,

VISTI

- a) l’allegato al referto della gara in questione, dove gli arbitri E. Vesprini (1°) e L. Deriu hanno dichiarato che:
  - *“a 10 secondi dal fine del terzo quarto, la partita viene interrotta, vengono sanzionate 2 tecnici, 13B (D’Alatri di Alatri) e 9° (Ilo di Cisterna) per confronto ravvicinato non verbale volgendo poi in una conseguente rissa. Reagendo ad una provocazione razziale, il 9A procede con uno schiaffo al giocatore 13B. Durante l’avvenimento il pubblico della squadra B invade il campo insultando, anche razzialmente, i giocatori della squadra A in particolare il 19A. Preso atto di tutto ciò, gli arbitri hanno deciso di interrompere la partita”*
- L’integrazione del rapporto arbitrale ripercorre le stesse ricostruzioni già descritte nel primo allegato al referto gara;
- b) il conseguente provvedimento del Giudice Sportivo Regionale del Lazio del 22 novembre 2024;
- c) il ricorso in appello presentato dalla ASD Fortitudo Pallacanestro Cisterna e della ASD NBA Nuovo Basket Alatri avverso le sanzioni irrogate;
- d) ascoltati in contraddittorio in udienza i dirigenti e i delegati delle stesse società intervenuti;
- e) ascoltati il primo (E. Vesprini) e il secondo (L. Deriu) arbitro;

\* \* \* \* \*

Ad avviso della Corte Sportiva d’appello il ricorso/reclamo in appello è da accogliere parzialmente per i seguenti

MOTIVI

Con i ricorsi presentati dalle due società coinvolte, che evidenziano come la sospensione della gara, relativamente alla dinamica dei fatti accaduti, sia di esclusiva responsabilità dell’altra.

Mentre nel ricorso della Pallacanestro Cisterna, si sottolinea che le motivazioni della sospensione definitiva della gara siano da ricercare nei continui insulti razziali, cominciati dopo la rissa scaturita dal litigio tra i due giocatori sanzionati, il ricorso del Basket Alatri evidenzia come il provvedimento sia *solo ed esclusivamente attribuibile al comportamento minaccioso di alcuni membri della tifoseria locale.*

Tenuto conto del referto di gara e delle dichiarazioni raccolte dagli Udc, è emerso che la sospensione della partita era stata invece disposta, su decisione degli arbitri, in quanto, ai sensi dell’art. 31 RG, si erano verificati fatti non meglio specificati tali da impedire il regolare completamento della partita stessa.



Ascoltati in udienza i due arbitri, gli stessi hanno confermato il clima teso e gli insulti di natura razziale operati dal pubblico ospite (Alatri) nei confronti di un tesserato della squadra di casa (Cisterna). E' emerso però che il primo arbitro Eric Vesprini, preso atto del provvedimento adottato dal Giudice di primo grado e ricostruita dinanzi alla Corte la vicenda, ammetteva, di aver agito di impulso, essendo rimasto dentro il proprio spogliatoio dopo la sospensione della partita sul campo, riconoscendo che le condizioni per una sospensione definitiva non c'erano. Il secondo arbitro Lorenzo Deriu, confermava questa ricostruzione.

Preso atto pertanto di tali emergenze processuali e tenuto conto di tutto quanto è stato ricostruito, si ritiene di dover accogliere parzialmente i ricorsi richiamati.

### **PQM**

la Corte Sportiva di Appello Regionale a parziale accoglimento degli stessi, annulla il provvedimento di omologazione 0-0 adottato dal Giudice Sportivo di Primo grado, disponendo la ripetizione dall'inizio dell'incontro, rinviando all'Ufficio gare per venga stabilita la nuova data dell'incontro.

Conferma la sanzione di Euro 100 nei confronti della Società NUOVO BK ALATRI.

Roma, 16.12.2024

La Corte Sportiva di Appello Regionale del Lazio

Avv. Renato Leardi - Presidente

Avv. Paolo Rocchi - Componente

Avv. Antonio Porpora - Componente

Avv. Daniele Vitale - Componente

Avv. Piergiorgio Mencacci - Componente

Avv. Luca Penso - Componente estensore



Il Presidente

(Lorenzo Fontana)